Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | Roma — Sabato, 13 ottobre | Numero 242

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32	semestre L. 18	trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di
Altri avvisi, centesimi quaranta ... } colonna o spazio di linea.

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1604 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e gli Istituti di credito ordinario e cooperativo, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, sono autorizzati a concedere mutui agli enti agrari del Lazio per l'acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni, affrancazioni e, in genere, per quanto occorre per il miglioramento fondiario e la trasformazione colturale dei beni di dominio collettivo

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è inoltre autorizzato a fare credito agli enti agrari di cui sopra, per fornire loro i mezzi necessari per la ordinaria coltivazione e conduzione dei terreni (acquisto di scorte vive e morte, sementi, pagamento di salari, spese di raccolta, ecc.). A tali operazioni di credito agrario si applica il disposto dell'art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100.

Art. 2.

A garanzia dei mutui di cui alla prima parte dello articolo precedente, gli enti agrari del Lazio rilascieranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote le entrate sociali nei modi e forma di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, numero 397.

Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualità dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticiperà la differenza. Le anticipazioni dello Stato non potranno in complesso eccedere, per ciascun anno, il fondo di L. 100,000 che a tal fine sarà stanziato nel bilancio annuale del Ministero per l'agricoltura.

Le somme di cui al precedente comma saranno rimborsate dagli enti agrari del Lazio nell'anno successivo a quello su cui sono state anticipate, con le entrate di cui alla prima parte del presente articolo, salvo, in caso di insufficienza, a stabilirsi di ufficio, per l'anno stesso, un supplemento dei contributi sociali, da riscuotersi il tutto con le forme ed i modi di cui all'articolo 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397.

Art. 3.

I mutui potranno avere una durata non superiore ai 50 anni, con facoltà del debitore di estinguerli anticipatamente. Per tutti gli atti ad essi relativi si applicherà il disposto dell'art. 56 della legge 26 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª).

Il saggio dell'interesse sui mutui agli enti agrari del Lazio non può eccedere il 5 e mezzo per cento. Lo Stato concorrerà nel pagamento dell'interesse in misura non superiore all'1 e 50 per cento.

Alla spesa relativa sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

Gli enti agrari di cui sopra e i loro utenti godranno, per i miglioramenti fondiari e le trasformazioni colturali eseguite nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonchè per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza, di tutti i beneficî e le esenzioni fiscali di che agli articoli 19, 21, secondo comma, 23 e 24, comma secondo, e 25 della legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento dell'Agro romano.

Art. 5.

Con apposito regolamento, da emanarsi con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabilite le norme per l'accertamento del contributo dello Stato, per il ricupero delle anticipazioni e quant'altro occorre per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — MEDA — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1695 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3917; 31 marzo 1904, n. 140; 25 giugno 1906, n. 255, e 2 giugno 1910, numero 277;

Visto il decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni riguardanti il pascolo nei boschi utilizzati.

Art. 1.

Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, le prescrizioni di massima stabilite dai Comitati forestali in virtù dell'art. 4 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, dovranno essere modificate per ciò che concerne l'esercizio del pascolo nei boschi, stabilendosi, anzichè la durata di difesa dal pascolo, l'altezza minima che deve aver raggiunto il novellame per potersi permettere il pascolo degli animali.

Trascorso il periodo suddetto, senza che dai Comitati forestali siano state deliberate le prescrizioni di cui sopra, il Ministero di agricoltura vi provvederà d'ufficio.

TITOLO II.

Provvedimenti per la gestione dei boschi comunali.

Art 2.

I Comuni e gli enti morali in genere, soli o riuniti in Consorzio, hanno la facoltà di affidare il governo e la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, comunque loro appartenenti, ad apposito personale tecnico.

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura del 75 per cento dello stipendio fisso assegnato al detto personale, rimanendo ogni altra spesa totale a carico dell'ente.

Il Comitato forestale determinerà la circoscrizione dei Consorzi attuabili nella Provincia, promovendone la costituzione.

Su proposta del Comitato stesso, il Ministero di agricoltura potrà rendere obbligatoria la costituzione dei Consorzi, per i quali vi sia il consenso del Comune o dei Comuni possessori della maggiore estensione dei boschi o dei pascoli.

Art. 3.

Il personale tecnico, di cui all'articolo precedente, deve essere scelto fra le persone che posseggono il titolo di abilitazione professionale, rilasciato dal R. Istituto superiore forestale nazionale.

Art. 4.

Allo scopo di agevolare la formazione del personale tecnico, di cui all'art. 2 del presente decreto, saranno istituite annualmente dal Ministero di agricoltura borse di studio della durata di un biennio e dell'importo annuo di L. 2500 ciascuna, da concedere per concorso a laureati in scienze agrarie o ingegneri, i quali frequentino, in qualità di allievi regolari straordinari, il R. Istituto superiore forestale nazionale.

TITOLO III.

Provvedimenti per lo sviluppo del Demanio forestale di Stato.

Art. 5.

Entro un anno dalla data del presente decreto, il Consiglio superiore delle foreste, in base a studi di massima compiuti dal Corpo Reale delle foreste, d'accordo coi Comitati forestali provinciali, proporrà l'ordine e il modo di costituzione del Demanio forestale nelle varie Provincie del Regno.

Il programma di detta costituzione sarà studiato in modo da estendere il Demanio successivamente, per grandi unità, nelle varie regioni montane e litoranee del Regno.

Art. 6.

Possono essere acquistati od espropriati dal Ministero di agricoltura, per incorporarli nel Demanio forestale di Stato:

a) i terreni boscati o da rimboscare, questi comunque coltivati, compresi nei perimetri dei bacini montani da sistemare in esecuzione di leggi generali e speciali;

b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti a un Demanio forestale di Stato, allorchè il loro incorporamento nel Demanio stesso sia giudicato necessario alla sua economica sistemazione;

c) i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti, occorrenti al buon governo di un complesso demaniale;

d) le coste, di cui il rimboscamento sia riconosciuto, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, di pubblica utilità, con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, di concerto con i ministri competenti.

Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i demani comunali del Mezzogiorno e i domini collettivi nelle Provincie dell'ex-Stato pontificio.

TITOLO IV.

Incoraggiamenti per la selvicoltura ed il miglioramento dei pascoli montani.

Art. 7.

Per i rimboschimenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero di agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piantine occorrenti e concederà premi da L. 50 a L. 300 per ettaro.

Dove se ne palesasse la opportunità, l'Amministrazione forestale provvederà all'impianto sul posto di vivai temporanei per la produzione delle piantine necessarie ai rimboschimenti facoltativi.

Appena avvenuto il pagamento del premio, i boschi così costituiti, se già non lo sono, s'intendono sottoposti al vincolo forestale, agli effetti della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Art. 8.

I pascoli montani appartenenti ai Comuni, agli enti agrari e morali in genere, sono utilizzati secondo le norme stabilite nei regolamenti o, in mancanza di questi, secondo le norme prescritte dal Comitato forestale.

I regolamenti devono, in ogni caso, essere approvati anche dal Comitato forestale. Nei casi di mancata approvazione, o di dissenso circa le norme contenute nel regolamento o prescritte dal Comitato forestale, decide il ministro di agricoltura, sentito il Consiglio superiore delle foreste.

I regolamenti possono essere modificati anche ad iniziativa del Comitato forestale.

Le infrazioni ai regolamenti ed alle norme di cui nella prima parte del presente articolo, sono punite con ammenda sino a lire duecento.

Art. 9.

Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite per l'amministrazione e il godimento della cosa comune e per le migliorie sono valide anche per la minoranza dissenziente, quando abbiano ottenuta l'approvazione della maggioranza numerica dei comproprietari e questa rappresenti altresì la maggioranza degli interessi.

Art. 10.

Trascorso il termine di anni cinque, di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589, alle somme occorrenti per i premi e per la differenza d'interesse sui mutui, da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 5 del decreto stesso, si provvederà con ulteriori stanziamenti annuali nel bilancio della azienda del Demanio forestale di Stato.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a continuare, oltre il quinquennio di cui sopra, la concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e 6 del citato decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589, alle condizioni e nella misura indicate negli stessi articoli.

TITOLO V.

Provvedimenti diversi.

Art. 11.

Ferme restando le disposizioni di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277, le indennità di espropriazione sono determinate a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Art. 12.

L'art. 13 della legge 2 giugno 1910, n. 277, è così modificato:

Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale menzionata nell'art. 11, l'Amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Trascorso tale termine, l'Azienda depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti le somme capitali e il canone risultanti dal lodo arbitrale e sarà immessa nel possesso dei beni espropriati, salvo la prosecuzione dei giudizi riguardanti l'indennità.

Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese.

Art. 13.

La spesa occorrente pei lavori di cui all'art. 45 della legge 31 marzo 1904, n. 140, a favore della Basilicata ed all'art. 76 della legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Calabria, e quella per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale saranno a totale carico dello Stato.

Ai Comuni sarà altresì corrisposta una indennità annuale pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio, durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'Amministrazione forestale.

Art. 14

Le maggiori spese di cui agli articoli 2, 4 e 7 saranno a carico dell'azienda del Demanio forestale di Stato, nel limite massimo di L. 50,000 all'anno per gli articoli 2 e 4, complessivamente, e di L. 100,000 annue per l'art. 7, durante un quinquennio. Trascorsi cinque anni, si provvederà in base alla esperienza fatta per successivi stanziamenti.

Tutte le altre spese per l'attuazione del presente decreto saranno a carico dell'azienda del Demanio forestale di Stato.

Art. 15.

Il Governo del Re provvederà al coordinamento in testo unico, delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917; 31 marzo 1904, n. 140; 25 giugno 1906, n. 255; 2 giugno 1910, n. 277 e nel decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Raineri — Orlando — Sacchi — Carcano.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 1607 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 14 giugno 1900, n. 240, con il quale fu approvato il ruolo organico degli enotecnici all'interno e all'estero, dei direttori ed assistenti di cantine sperimentali, dei direttori di oleifici sperimentali, dei professori ambulanti di zootecnia e di caseificio e dei direttori ed assistenti dei vivai di viti americane;

Visto il R. decreto 16 novembre 1902, n. 559, che riguarda le norme per le nomine e le promozioni del personale delle cantine e degli oleifici sperimentali, delle cattedre ambulanti di zootecnia e di caseificio e dei vivai di viti americane;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra le promozioni ai gradi di direttore delle cantine sperimentali e dei vivai di viti americane, per tutti i posti che sono e che, in detto periodo di tempo, si renderanno vacanti, sono, a deroga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare, conferiti agli impiegati del grado precedente che ne siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione così per buona condotta ed operosità, come per capacità, coltura e intelligenza.

I funzionari così promossi prenderanno posto dopo gli attuali direttori.

Art. 2.

Il giudizio di promuovibilità deve essere dato sui singoli impiegati seguendo l'ordine di ruolo, all'atto che si verificano le vacanze dei posti.

La dichiarazione di non promuovibilità, emessa dal Consiglio di amministrazione nei riguardi di un impiegato, non pregiudica il diritto dell'impiegato stesso ad essere nuovamente scrutinato, secondo l'ordine di ruolo, quando, per il verificarsi di successive vacanze, debba provvedersi a nuove promozioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Raineri.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 1618 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato dell'interno, della grazia, giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a 60 giorni dalla pubblicazione della pace, il commercio dei concimi chimici e delle materie fertilizzanti concentrate è assoggettato alle norme di cui al presente decreto.

Art. 2.

Con notificazioni del ministro di agricoltura, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, verranno redatti elenchi delle denominazioni esclusivamente ammesse nel commercio delle materie fertilizzanti, nonchè il titolo minimo assoluto, in principî fertilizzanti, che ciascuna di esse deve obbligatoriamente contenere.

Art. 3.

È vietato vendere, detenere per vendere, cedere a qualsiasi titolo o comunque mettere in commercio materie fertilizzanti sotto nomi diversi da quelli notificati come all'articolo precedente, o che contengano una percentuale di principî fertilizzanti inferiore a quella ivi indicata come minimo assoluto.

È vietato altresì vendere, detenere per vendere, cedere a qualsiasi titolo o comunque mettere in commercio materie fertilizzanti di diversa natura od origine, mescolate fra di loro o addizionate di materie inerti.

Art. 4.

I concimi chimici e tutte le materie fertilizzanti, il cui commercio si esercita normalmente in sacchi, si devono vendere, cedere o comunque mettere in commercio in sacchi chiusi con piombo, che porti l'indicazione chiara della ditta venditrice. Ogni sacco deve portare l'indicazione della natura precisa della merce e il titolo in principî fertilizzanti, secondo le denominazioni ammesse dalla notificazione di cui all'art. 2.

Le spedizioni alla rinfusa sono ammesse soltanto per ferrovia o per barche, e purchè siano accompagnate da una dichiarazione della ditta venditrice, dalla quale risultino: la natura della merce; il titolo; la quantità della merce; il numero del vagone o il nome della barca; la data di spedizione e il destinatario.

Art. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con ammenda da L. 200 a L. 10.000 e con la confisca della merce. Le ammende sono applicate dall'Intendente di finanza.

Art. 6.

L'accertamento delle contravvenzioni è fatto con l'esame dei verbali e con l'analisi chimica da uno degli Istituti designati dal ministro per l'agricoltura, con elenco da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'analisi è eseguita su campione prelevato dagli interessati, in contraddittorio, con le consuete norme ufficiali prescritte per le analisi; oppure su campione prelevato da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, da agenti giurati o del R. corpo delle guardie di finanza. Il prelevamento deve risultare da apposito verbale.

Agli effetti del presente decreto le facoltà di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite anche ai direttori ed agli assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura; ai direttori, ai professori ed agli assistenti delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura; ai direttori, agli agronomi ed agli assistenti delle Regie stazioni agrarie sperimentali e degli altri Istituti incaricati delle analisi.

Art. 7.

I risultati dell'esame dei verbali e delle analisi riflettenti merci che cadono in contravvenzione sono, dagli Istituti incaricati delle analisi, trasmessi per la applicazione delle ammende all'Intendente di finanza, il quale vi provvede con decreto motivato.

Art. 8.

Per l'applicazione del presente decreto valgono le norme contenute negli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 primo comma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, sostituiti agli ispettori di circolo i direttori degli Istituti incaricati delle analisi.

I proventi delle pene pecuniarie, depurati della quota del 20 per cento spettante agli agenti scopritori e dell'aggio dovuto agli esattori, saranno versati al tesoro.

Le merci confiscate sono messe a disposizione della Commissione provinciale di agricoltura, per la migliore destinazione in pro' dell'agricoltura.

Art. 9.

È data facoltà al ministro per l'agricoltura di dettare le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO — SACCHI — MEDA — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero di agricoltura ha facoltà di richiedere, in qualunque tempo, ai fabbricanti di perfosfati minerali e di ossa la denuncia della qualità di materie prime giacenti o acquistate e dei contratti relativi, nonchè denuncia delle quantità di merce prodotte, di quelle consegnate e da consegnare e dei contratti relativi.

Nella richiesta di denuncia il Ministero precisorà i dati che intende conoscere.

Il Ministero potrà richiedere che le denuncie fatte vengano aggiornate con denuncie successive, periodiche o no.

Art. 2.

È data facoltà al Ministero per l'agricoltura:

a) di ordinare anche a commercianti di perfosfati la denuncia della consistenza di perfosfati nei loro magazzini e la denuncia di contratti di compra-vendita;

b) di ordinare indagini ed accertamenti per il controllo della esattezza dei dati denunziati dai fabbricanti e dai commercianti di perfosfati;

c) di precettare e far vendere sotto il proprio controllo e con modalità da stabilirsi, partite di perfosfati, e materie prime occorrenti alla fabbricazione dei perfosfati.

Art. 3.

Ai fini di cui agli articoli precedenti, chiunque è tenuto ad esibire all'autorità incaricata, munita di documento di riconoscimento rilasciato dal Ministero per l'agricoltura, i registri, contratti e documenti di qualunque natura, che gli saranno richiesti, ed a permettere le occorrenti visite alle fabbriche ed ai magazzini.

Art. 4.

La inosservanza alle disposizioni del presente decreto è punita con le sanzioni portate dal decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO — SACCHI — MEDA — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1611 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri delegati al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli agricoltori delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che coltivino non oltre 10 ettari di terreno, nonchè alle Società per affittanze collettive e alle Associazioni e alle Cooperative tra i lavoratori della terra delle medesime regioni che, nell'annata agraria 1917-918, somministreranno alle proprie colture alimentari opportuna concimazione chimica, potrà essere concesso, a titolo di premio, il rimborso di non oltre un quarto della spesa effettiva per l'acquisto dei concimi chimici.

La spesa per la concessione dell'indicato premio non potrà superare la somma di L. 500.000, la quale verrà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1917-918.

Art. 2.

Le domande pel conseguimento del premio dovranno pervenire alle Commissioni provinciali di agricoltura, non più tardi del 28 febbraio 1918, e un elenco degli aspiranti al premio sarà da esse trasmesso al Ministero di agricoltura alla fine di ciascun mese.

Le domande conterranno:

a) cognome, nome, paternità e residenza abituale del coltivatore o qualifica dell'Associazione;

b) indicazione del Comune e della località in cui si trova l'azienda, nella quale si pratica la concimazione, della qualità, titolo e quantità di concimi chimici usati o da usare, nonchè della coltura o delle colture concimate o da concimarsi:

c) regolare fattura dei Consorzi, Enti agrari o Ditte che fornirono i concimi.

Saranno riguardati come documenti di conferma le ricevute delle spedizioni ferroviarie concernenti detti concimi, e le Commissioni provinciali di agricoltura, per mezzo delle cattedre ambulanti, si accerteranno dell'avvenuta somministrazione di essi.

Art. 3.

Entro il mese di marzo 1918, le Commissioni provinciali di agricoltura, concreteranno le loro proposte al Ministero per i premi da conferire ai singoli coltivatori.

Il pagamento dei premi approvati dal Ministero, potrà essere fatto mediante anticipazioni di fondi, ai sensi delle norme vigenti, ai prefetti delle Provincie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1610 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino al 31 dicembre 1918, la validità delle disposizioni del R. decreto 11 ottobre 1914, numero 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, e dei decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 961, e 26 settembre 1915, n. 1433, e del capoverso dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913.

Art. 2.

Il privilegio sulle macchine agrarie di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, compete a qualsiasi Istituto di credito che conceda prestiti per acquisto di macchine agrarie agli enti ed agricoltori indicati nel detto articolo ed è parimenti anteposto ad ogni altro sulle macchine stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — CARCANO — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1614 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e delle armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per l'agricoltura provvederà perchè siano redatti elenchi dei fondi seminativi abbandonati dai conduttori e non coltivati direttamente dai proprietari, in tutte quelle zone delle Provincie del Mezzogiorno e delle isole dove l'abbandono dei terreni seminativi abbia assunto notevoli proporzioni.

Tali elenchi verranno pubblicati nell'albo comunale e sul Foglio degli annunzi legali della Provincia a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 2.

Il ministro per l'agricoltura è autorizzato ad accordare per la coltivazione dei fondi di cui al precedente articolo, nei primi due anni, congrui compensi mediante supplementi di prezzo oltre a quello stabilito a norma del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, e provvedimenti successivi, sul grano, altri cereali, legumi e tuberi commestibili.

Art. 3.

Il Ministero per l'agricoltura inviterà i proprietari dei fondi contenuti negli elenchi di cui all'art. 1 a presentare, nel termine di giorni quindici, la domanda di coltivazione, a tenore dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788.

L'eventuale impegno a coltivare cade sotto la sanzione di cui all'art. 4 del citato decreto 10 maggio 1917, n. 788.

Art. 4.

Qualora il proprietario, nel termine stabilito, non presenti la domanda di coltivare, od avendola presentata non inizi e prosegua i lavori nei termini prescritti, il Ministero di agricoltura potrà procedere alla occupazione temporanea del fondo per un periodo non maggiore di nove anni.

In tal caso lo Stato corrisponderà ai proprietari dei fondi una indennità annua posticipata, da calcolarsi giusta il disposto dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570.

Art. 5.

I fondi di cui al precedente articolo possono dal Ministero di agricoltura, essere concessi a conduttori o coltivatori od enti pubblici che offrano le necessarie garanzie tecniche od economiche per coltivarli.

Art. 6.

La misura dei supplementi di prezzo di cui all'art. 2 e le convenzioni concernenti la concessione contemplata dall'art. 5 del presente decreto, saranno approvate con decreti del ministro di agricoltura, di concerto con quello del tesoro.

Le convenzioni saranno registrate con la tassa fissa di lire due.

Art. 7.

Fermo il disposto di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, tutte le controversie, derivanti dall'applicazione del presente decreto, saranno decise dietro ricorso degli interessati, dal ministro di agricoltura, con decreto motivato, sentito il parere di apposita Commissione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il ricorso contro la determinazione della indennità non sarà più ammissibile trascorso il termine di trenta giorni da quello in cui fu offerta tale indennità.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente è composta: di un consigliere di Stato, presidente, designato

dal presidente del Consiglio di Stato; di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello; di un funzionario superiore del Ministero per l'agricoltura; di un funzionario superiore del Ministero dell'interno; di un delegato della R. Avvocatura generale erariale; di un agricoltore esperto; di un rappresentante designato dalla Società degli agricoltori italiani.

I componenti della Commissione verranno nominati con decreto del ministro di agricoltura.

Art. 9.

Il ministro di agricoltura ha facoltà di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Con decreti del ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del Ministero di agricoltura, entro i limiti che verranno riconosciuti necessari, i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO — SACCHI — CARCANO — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1615 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1328;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutto il grano, il granoturco, l'avena, l'orzo e la segale del raccolto del venturo anno 1918, nelle Provincie della Sicilia, della Sardegna, della Calabria, della Basilicata, della Puglia, della Campania, del Molise e degli Abruzzi, è concesso, per ogni quintale di prodotto ceduto allo Stato a da esso requisito, in aggiunta al prezzo di impero, un premio nella misura di:

L. 9 (lire nove) per i grani duri:

L. 7,50 (lire sette e centesimi cinquanta) per i grani teneri e semi duri;

L. 5,50 (lire cinque e centesimi cinquanta) per i granoturchi;

L. 5,50 (lire cinque e centesimi cinquanta) per l'avena;

L. 6 (lire sei) per l'orzo;

L. 6 (lire sei) per la segale.

Art. 2.

Il premio è pagato dallo Stato, insieme al prezzo, al possessore del prodotto ceduto o requisito

Art. 3.

Il proprietario o imprenditore agrario che esiga, a titolo di affitto, la corrisposta, in natura, di derrate di cui all'art. 1, deve rimborsare al coltivatore e produttore di esse il premio riscosso dallo Stato, sulla quantità delle derrate stesse ceduta o requisita.

È in facoltà del coltivatore o produttore diretto di trattenere, all'atto della liquidazione dei rapporti col proprietario o imprenditore agrario, una parte dei prodotti in ragione del premio ad esso spettante sul quantitativo dei prodotti stessi costituenti la corrisposta in natura ed oneri annessi.

Nei casi di contratti di compartecipazione, comunque denominati, il premio compete ai compartecipanti, in ragione della parte di prodotto di spettanza contrattuale di ciascuno di essi, ceduta allo Stato o requisita.

Le controversie in materia saranno decise dal Collegio arbitrale come è disposto nell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1328.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Riparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare

Noi conte cavaliere di gran croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1483, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 stesso mese, col quale, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione, è dichiarato in istato di guerra il territorio delle provincie di Torino, Alessandria e Genova;

Visto il bando di questo Comando in data 20 settembre 1917, col quale si istituiscono tre tribunali di guerra con sede in Torino, Alessandria, Genova, aventi giurisdizione sulle rispettive Provincie;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Hanno vigore nei territori suddetti, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* i seguenti bandi e regolamenti emanati da questo Comando:

Bando 28 luglio 1915.

Regolamento pel servizio della giustizia militare in zona di guerra 2 marzo 1917, n. 43375.

Disposizioni per la sospensione ed il condono delle pene 13 maggio 1917, n. 55000.

Bando 20 luglio 1917 e regolamento 12 agosto 1917 per il Consiglio di revisione della giustizia militare.

Bando 16 agosto 1917 sulla istituzione dei giudici relatori nei tribunali di guerra.

Bando 5 marzo 1917.

Art. 2.

L'imputato può, in deroga dell'art. 514 Codice penale esercito, per ogni reato scegliere il suo difensore anche fuori degli ufficiali presenti fra gli avvocati ed i procuratori ammessi all'esercizio della professione nei modi stabiliti dalla legge.

Tuttavia il presidente del tribunale può escludere l'assistenza di un difensore non militare, nei casi nei quali con giudizio insindacabile lo ritenga necessario nel pubblico interesse.

Dal Comando supremo, addì 7 ottobre 1917.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: *L. Cadorna.*

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi conte cavaliere di gran croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'articolo 251 del Codice penale militare per l'esercito;

Visti gli articoli 39 (5° comma) e 41 del regolamento pel servizio in guerra;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 687, che dichiara in istato di guerra il territorio delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Mantova, Ferrara e quello dei Comuni costieri e delle Isole dell'Adriatico, nonchè di tutte le fortezze dichiarate in istato di resistenza;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 758 che dichiara in istato di guerra le provincie di Bologna, Ravenna e Forlì;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Chiunque militare o persona estranea alla milizia nel territorio del Regno dichiarato in istato di guerra e nei territori occupati dal R. esercito, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti notizie comunque relative alla forza, alla preparazione, alla difesa militare dello Stato, alla dislocazione e movimenti delle truppe, alla disciplina, allo stato sanitario delle stesse, indipendentemente dall'avvenuta consegna al consegnatario, per il solo fatto della spedizione, è passibile delle sanzioni di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273; salve le più gravi sanzioni del Codice penale per l'esercito, ove il fatto costituisca una forma di tradimento o spionaggio.

Art. 2.

Chiunque, nel modo preveduto nell'articolo precedente, spedisce corrispondenze contenenti espressioni anche generiche, di denigrazione delle operazioni di guerra, di disprezzo e di vilipendio per l'esercito, per l'Amministrazione e i corpi militari, oppure oltraggiose per persone appartenenti alla milizia anche non determinate, è passibile delle pene di cui all'art. 178 Codice penale per l'esercito.

Art. 3.

Chiunque, nello stesso modo, dà, sulla difesa dello Stato o sulle operazioni militari, notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico, dal Governo o dai comandi dell'esercito e dell'armata, ovvero dà, sull'ordine pubblico, sull'economia nazionale, o su altri fatti di pubblico interesse, notizie, per le quali possa essere comunque turbata la tranquillità pubblica o altrimenti danneggiati pubblici interessi, è punito rispettivamente con le sanzioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1915 n. 885.

Art. 4.

La cognizione dei reati suddetti appartiene, in ogni caso, ai tribunali di guerra.

Addì, 28 luglio 1915.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: L. CADORNA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Riparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare

REGOLAMENTO

pel servizio della giustizia militare in zona di guerra

Ai Comandi di grandi unità (distribuzione estesa fino ai comandi di reggimento delle varie armi).

Nel presente fascicolo ho fatto riunire le principali disposizioni che devono regolare il servizio della giustizia militare in zona di guerra.

La maggior parte di tali disposizioni sono già note perchè vennero impartite con varie circolari; ma il loro coordinamento con opportuno innesto di qualche disposizione contenuta nel Codice penale per l'esercito servirà a renderle più chiare ed a facilitarne la applicazione.

Ad esse vorranno strettamente uniformarsi gli organi della giustizia militare e tutte le autorità nei rapporti che debbono avere con essi.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: L. CADORNA.

PARTE I.

Ordinamento

I. — Riparto, disciplina, avanzamenti e giustizia militare.

1. — In tempo di guerra e presso l'esercito mobilitato in zona di guerra la direzione del servizio della giustizia militare è affidata al riparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare del Comando supremo, a capo del quale è preposto un ufficiale generale, con rango di comandante di corpo d'armata (in rappresentanza di S. E. il capo di stato maggiore dell'esercito) coadiuvato da un ufficiale superiore che ha le funzioni di capo ufficio.

Sono addetti al riparto, per quanto si riferisce alla Amministrazione della giustizia, uno o due avvocati militari, coadiuvati da quel numero di segretari od altri ufficiali, che il capo riparto riterrà necessario.

Per le questioni più importanti di carattere giudiziario il capo riparto sente il parere o prende accordi con l'avvocato generale militare: per le ispezioni e per le funzioni di cui al decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1730, potrà valersi della collaborazione del vice avvocato generale militare.

2. — Al predetto riparto spetta, per quanto si riferisce al funzionamento della giustizia militare in zona di guerra:

a) sottoporre al capo di stato maggiore i decreti per la istituzione dei tribunali di guerra;

b) destinare gli ufficiali che vi esercitano le rispettive funzioni giudiziarie, sia che si tratti di funzionari di carriera posti a disposizione del Comando supremo dal Ministero della guerra, che di ufficiali dell'esercito;

c) esercitare una sorveglianza sull'andamento dei tribunali di guerra;

d) emanare norme atte ad assicurare l'uniforme applicazione della legge;

e) determinare la competenza dei diversi tribunali e decidere sui conflitti di competenza fra i tribunali di guerra;

f) esaminare le istanze di grazia per proporre al capo di stato maggiore dell'esercito quelle meritevoli di essere sottoposte al Sovrano.

II. — Tribunali militari di guerra.

3. — La giustizia militare è amministrata dai tribunali di guerra, e cioè da:

a) tribunali di corpo d'armata e tribunali istituiti presso le minori grandi unità mobilitate;

b) tribunali di tappa (dipendenti direttamente dalle Intendenze d'armata);

c) tribunali di piazzaforte;

d) tribunali di territori in istato di guerra;

e) tribunali straordinari.

4. — I tribunali di guerra presso i corpi d'armata e le minori grandi unità mobilitate hanno sede possibilmente nella stessa località del Comando della grande unità del quale sono un elemento costitutivo e lo seguono in tutte le sue dislocazioni.

Le sedi degli altri tribunali sono determinate e fissate dal riparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare.

5. — In ogni tribunale vi sono due uffici distinti: quello del Collegio giudicante, del quale è capo il presidente, e quello del pubblico ministero, del quale è capo l'avvocato militare.

6. — Il tribunale (ciascuno dei due uffici distintamente) dipende per la parte disciplinare esclusivamente dal Comando della grande unità, o piazza, o dall'Intendenza cui appartiene, e di cui fa parte integrante.

Tale Comando riceve le relazioni e i rapporti dell'avvocato militare sulle denuncie e sui reati più gravi, sull'esito dei giudizi e la legalità delle sentenze; riceve dal presidente del tribunale rapporti periodici sul Collegio giudicante e sulle esigenze di ordine pratico, riflettenti i locali e le udienze.

7. — I comandanti delle grandi unità, o piazze, o gli intendenti, che hanno tribunali, sono tenuti ad esercitare un'oculata ed assidua vigilanza sul retto funzionamento della giustizia. Essi, sentito il parere dell'avvocato militare, danno l'ordine di procedere dopo di aver avuta la denuncia dei reati o di non procedere, ed in seguito alla condanna l'ordine di eseguire la sentenza o sospenderne l'esecuzione. Danno il loro parere motivato sulle istanze di grazia che inviano al Comando supremo (riparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare) o gli sono da questo trasmesse ed informano questo riparto di tutti i fatti che interessano la giustizia.

8. — Unico consulente legale al quale i Comandi delle grandi unità, intendenze o piazzeforti che hanno tribunali di guerra possono rivolgersi per pareri in materia di diritto penale o di diritto in genere, è l'avvocato militare presso il loro tribunale di guerra. Non vi debbono essere presso i Comandi altri ufficiali che abbiano ingerenza in materia di giustizia militare.

III. — Presidenti.

9. — Il presidente è nominato dal Comando supremo (riparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare).

10. — Le funzioni del presidente nello svolgimento del processo cominciano dopo il deposito dell'atto di accusa formulato dall'avvocato militare, e cessano con la pronunzia della sentenza.

D'intesa con l'avvocato militare fissa le udienze.

IV. — Giudici.

11. — I giudici saranno scelti di preferenza fra gli ufficiali che possono durare permanentemente o il più lungamente possibile in tale carica.

Per agevolare la composizione dei tribunali di guerra possono essere ad essi assegnati dal Riparto disc. avanz. e giust. m.re alcuni giudici fissi, in seguito a richiesta del Comando dal quale il tribunale dipende.

12. — Qualora tale Comando trovi difficoltà a formare il collegio giudicante per i tribunali speciali, si rivolgerà a quello superiore, il quale farà comprendere nelle liste di estrazione anche ufficiali dipendenti da grandi unità e comandi vicinieri.

V. — Avvocati militari.

13. — Oltre ai funzionari dell'ordine giudiziario militare possono essere assegnati ai tribunali di guerra con le funzioni di avvocato militare, o sostituto, gli ufficiali di riserva, o della milizia territoriale delle classi più anziane, ovvero dichiarati in seguito a visita medica collegiale permanentemente inabili ai servizi mobilitati, ma idonei ai servizi sedentari, e che abbiano possibilmente i seguenti titoli;

a) appartengano o abbiano appartenuto al personale effettivo della magistratura ordinaria, col grado non inferiore a quello di giudice;

b) ovvero appartengano al personale dell'Avvocatura erariale, con grado equiparato ai suddetti della magistratura;

c) ovvero siano professori ordinari o straordinari della Facoltà di giurisprudenza delle Università del Regno.

14. — L'avvocato militare ha il dovere di vegliare e richiedere che tutte le regole di procedura siano osservate e che il dibattimento sia condotto a norma di legge.

Egli è pure responsabile della polizia del carcere militare dipendente e di quanto riflette la traduzione e l'assegnazione ai luoghi di pena.

VI. — Ufficiali istruttori.

15. — Vengono assegnati ai tribunali di guerra con le funzioni di istruttori, o sostituti, ufficiali appartenenti a classi anziane o inabili alle fatiche di guerra, i quali abbiano i requisiti stabiliti dal paragrafo precedente, o siano avvocati patrocinanti anziani, od abbiano superato gli esami di idoneità alle funzioni istruttorie presso i tribunali militari.

16. — In ogni reggimento di fanteria, bersaglieri ed alpini è designato in modo permanente un ufficiale, scelto fra quelli di professione magistrati od avvocati, con l'incarico della prima inchiesta penale.

Qualora nei corpi suddetti non vi fossero ufficiali che avessero i requisiti sovra indicati, il comandante del corpo ne riferirà al Comando della grande unità da cui dipende, affinchè questo possibilmente vi provveda trasferendolo da altro corpo o reparto.

Tali ufficiali non dovranno essere distolti dalle loro ordinarie attribuzioni che nei casi in cui dovranno procedere ad un'inchiesta.

VII. — Segretari.

17. — Possono essere nominati segretari o sostituti presso il tribunale di guerra, oltre a funzionari di carriera, anche ufficiali delle categorie in congedo appartenenti a classi anziane, od inabili alle fatiche di guerra, che siano laureati in legge.

18. — Il segretario, pur facendo parte dell'ufficio dell'avvocato militare, deve coadiuvare il presidente in tutti gli atti che richiedono competenza legale.

VIII. — Difensori.

19. — Possono difendere dinanzi ai tribunali di guerra gli ufficiali con grado non superiore a quello di capitano, che si trovino presenti nel luogo di convocazione del tribunale, anche provvisoriamente, per una ragione qualsivoglia di comando, di servizio, o per licenza.

Il Comando dal quale il tribunale dipende deve compilare al principio di ogni mese una lista di difensori d'ufficio, dalla quale il presidente sceglierà questi per turno regolare, ogni qualvolta occorra.

20. — Gli ufficiali difensori di fiducia o di ufficio debbono prestare la loro opera senza percepire qualsivoglia compenso, neppure sotto forma di rimborso di spese. Contravvenendo a tale disposizione incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 200 del Codice penale per l'esercito.

IX. — Della competenza.

21. — Per le truppe di grandi unità mobilitate la competenza viene determinata dal criterio personale della dipendenza dell'imputato.

Quindi in qualunque luogo della zona di guerra l'imputato abbia commesso il reato è competente il tribunale di guerra della grande unità, dalla quale dipende anche temporaneamente il reparto o ser-

vizio mobilitato, al quale comunque appartenga l'imputato, nel giorno del commesso reato.

I tribunali delle grandi unità mobilitate hanno anche competenza sugli estranei alla milizia nei territori di nuova occupazione.

Per le truppe non inquadrate nelle grandi unità mobilitate e per gli estranei alla milizia che si trovino in zona di guerra, ma non nei territori di nuova occupazione, il criterio della competenza viene determinato dal criterio territoriale del luogo del commesso reato, secondo la ripartizione giurisdizionale, tra i tribunali di tappa ed i tribunali dei territori in stato di guerra

La competenza territoriale di ognuno dei detti tribunali è determinata con bando del capo di stato maggiore dell'esercito.

Questi tribunali hanno anche competenza sui militari ed assimilati dei reparti o dei servizi dipendenti direttamente dai comandi di armata o dalle intendenze di armata, e sulle persone interessate o tenute a somministrazioni dei reparti e servizi predetti, ovunque abbiano commesso il reato.

I tribunali di piazzaforte hanno competenza sui militari dei reparti e servizi della fortezza e sui non militari soggetti ai tribunali militari per il loro impiego, ufficio o servizio, o per la natura dei reati.

22. — Nel caso di concorso o di conflitto di competenza tra tribunali di guerra diversi, nelle ipotesi previste dagli articoli 332 e 550 del Codice penale per l'esercito, ovvero quando concorrano circostanze che facciano ritenere conveniente nell'interesse della giustizia di deviare dalle norme di competenza, il capo del riparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare, designerà, per il Comando supremo, in modo insindacabile, il tribunale di guerra che dovrà conoscere del reato.

I conflitti di giurisdizione tra tribunali di guerra e tribunali militari territoriali sono deferiti al tribunale supremo di guerra e marina; quelli tra un tribunale di guerra e il magistrato ordinario sono decisi dalla Corte di cassazione.

23. — Il militare destinato dall'interno del paese a raggiungere corpi o servizi mobilitati, commettendo durante il viaggio qualunque reato previsto dal Codice penale militare, è soggetto al tribunale di guerra che ha giurisdizione sul corpo o servizio che deve raggiungere.

PARTE II.

Procedura

I. — Inchiesta penale reggimentale e denuncie.

24. — Avvenendo un reato presso un reparto mobilitato, il comandante, allo scopo di raccogliere subito tutti i dati che possono facilitare l'azione dell'ufficiale istruttore del tribunale di guerra, farà procedere immediatamente ad un'inchiesta penale dall'ufficiale di essa incaricato, del reggimento o di uno dei corpi vicini, secondo le designazioni dei comandanti di corpo d'armata.

L'ufficiale designato a procedere alle inchieste reggimentali si uniformerà alle norme sancite per l'istruzione preparatoria nella seconda parte del libro I, titolo 3°, Codice penale esercito.

Di tutte le operazioni compiute egli stenderà verbali che saranno sottoscritti, oltre che da lui, dalle persone intervenute all'atto e da due testimoni.

Nel caso di assenza dal corpo di militari, sospettati di diserzione o di altro reato, accerterà preventivamente se i medesimi trovinsi degenti nelle sezioni di sanità o negli ospedali da campo del corpo d'armata da cui dipendono, o in altro luogo di cura, e procederà all'interrogatorio dei medesimi solo nei casi in cui sia possibile farlo con sollecitudine.

Il Comando del reparto dovrà richiedere telegraficamente copia del foglio matricolare dell'imputato e farà annotare sugli atti dell'istruzione preparatoria la fatta richiesta.

La detta inchiesta deve essere fatta eseguire dai comandanti di corpo prima di decidere per una denunzia qualunque, per determinare se vi sia reato o meno.

25. — Tutte le denuncie relative ai reati di competenza dei tribunali militari di guerra, debitamente corredate, in casi di reati verificatisi presso i reparti mobilitati, degli atti di istruzione preparatoria, saranno inviate al comandante dal quale il tribunale di guerra competente dipende, il quale, sentito il parere dell'avvocato militare sull'opportunità di esperimentare o meno l'azione penale deciderà al riguardo.

II. — Istruzione formale.

26. — Emanato l'ordine a procedere, l'istruttore, assistito dal segretario, procederà al rilascio del mandato di cattura o di comparizione, previe conclusioni conformi dell'avvocato militare, e all'interrogatorio dell'imputato.

Non appena il comandante del corpo cui il denunciato appartiene riceverà il mandato di cattura, disporrà per l'immediata traduzione alle carceri preventive del tribunale.

Tutti gli atti istruttori saranno costituiti da semplici verbali.

L'indagine nell'istruttoria formale, in tempo di guerra, deve ispirarsi soprattutto al concetto di raccogliere nel più breve tempo possibile le sole prove essenziali, tanto a carico quanto a discarico dell'imputato, in modo da fornire gli elementi che sono strettamente indispensabili per permettere al comandante della grande unità, intendenza o fortezza da cui il tribunale dipende, di decidere con piena coscienza se l'esperimento del giudizio orale sia indispensabile ai fini della giustizia e della disciplina, o se invece debba ritenersi superfluo.

In ogni momento dell'istruttoria formale, il comandante predetto potrà revocare l'ordine a procedere.

III — Dibattimenti.

27. — Per i dibattimenti, giusta il disposto dell'art. 551 del Codice penale per l'esercito, si osserveranno, per quanto è possibile, le norme di cui al capo V del predetto Codice.

IV. — Esecuzione o sospensione delle sentenze. Grazie Sovrane.

28. — Emanata la sentenza, ne sarà trasmessa immediatamente copia al comando della grande unità, intendenza o piazza, che diede l'ordine di procedere, e questo disporrà per l'esecuzione, o per la sospensione.

Nel caso di cui all'art. 556 C. P. E. il comandante inoltrerà subito la proposta per la grazia Sovrana.

29. — Tutte le istanze per grazia Sovrana dovranno essere trasmesse al Comando supremo (Riparto disc., avan. e giust., m.re) con relazione e parere motivato del Comando che ha dato ordine a procedere, e corredate dei seguenti documenti:

a) atti processuali;

b) copia del verbale di dibattimento;

c) copia della sentenza,

indicando se questa fu sospesa e, in caso diverso, unendovi lo stato di decorrenza di pena e un rapporto sulla condotta tenuta in carcere dal condannato.

30. — Non appena il decreto di grazia sarà stato firmato dal Sovrano, il riparto disc. avanz. e giust. m.re del Comando supremo ne darà comunicazione tanto all'autorità militare da cui dipende il tribunale che pronunciò la sentenza, quanto all'avvocato militare di questo, per la esecuzione, nonchè all'avvocato generale militare.

Il decreto, la relazione al medesimo e la copia dell'analoga sentenza saranno invece trasmessi a cura del riparto medesimo, a S. E. il ministro della guerra, per le ulteriori pratiche.

31. — L'esecuzione delle sentenze dei tribunali di guerra spetta agli avvocati militari.

Nel territorio del Regno in istato di guerra l'avvocato militare dovrà sempre rivolgersi direttamente ai magistrati ordinari locali, per la custodia, l'assegnazione e l'avviamento alle case di pena dei condannati a pene comuni, per deleghe o altri incombenti giudiziari.

32. — All'esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali di guerra contro persone residenti nel Regno, provvedono, a richiesta degli avvocati militari, secondo

le norme di cui agli articoli 568 e 569 Codice di procedura penale, i procuratori del Re, se la pena pecuniaria supera le lire duemila, e negli altri casi, i pretori.

Dell'eventuale mancato pagamento e dell'insolvibilità dei condannati i procuratori del Re ed i pretori richiesti renderanno informati gli avvocati militari, che provvederanno alla conversione della pena pecuniaria in restrittiva, dandovi esecuzione direttamente, quando i condannati siano militari, e delegandone l'esecuzione alle dette autorità giudiziarie, quando siano persone estranee alla milizia.

33. — All'esecuzione delle sentenze di condanne a pene pecuniarie pronunziate dai detti tribunali contro persone residenti nei territori occupati, provvedono, a richiesta degli avvocati militari, i giudici distrettuali, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti nei detti territori.

Gli avvocati militari riceveranno le somme che per detto titolo saranno riscosse dai giudici distrettuali, curandone l'immediato versamento alla Cassa militare del rispettivo corpo d'armata, a norma del n. 128 del « Servizio di guerra - Parte II », dietro ricevuta, ovvero pei tribunali delle retrovie alla Cassa depositi e prestiti od alla Cassa postale di risparmio.

Accertate dai giudici distrettuali, secondo le norme vigenti nei territori occupati, la mancanza di pagamento o la insolvibilità dei condannati, gli avvocati militari, avutane conoscenza, disporranno senz'altro la conversione della pena, dandovi esecuzione.

V. — Tribunali straordinari.

34. — Allorchè si debba convocare un tribunale straordinario i comandanti si rivolgeranno al rispettivo Comando di corpo d'armata, per avere possibilmente uno degli ufficiali che hanno funzioni di sostituto avvocato militare presso il tribunale di guerra, per sostenere l'accusa dinanzi al tribunale straordinario.

Sarà cura del Comando di corpo d'armata di fornire immediatamente detto funzionario di mezzi di trasporto rapidissimi, in modo che la prontezza del giudizio non abbia a soffrire ritardo di sorta.

35. — Non appena esaurito il giudizio e provveduto all'esecuzione della sentenza, se si tratti di condanna a pena capitale, il comandante che ha dato l'ordine di procedere rimetterà gli atti processuali alle superiori autorità gerarchiche.

Qualora la condanna non sia alla pena capitale, la sentenza sarà depositata presso il tribunale di guerra della grande unità di appartenenza del giudicato, e l'avvocato militare del tribunale medesimo disporrà per la sua esecuzione.

Delle sentenze in parola sarà trasmessa copia al Comando supremo (Riparto disc., avanz. e giust. m.re), a cura del medesimo avvocato militare.

VI. — Informative al Comando supremo.

36. — Oltre le comunicazioni già accennate, l'avvocato militare dovrà dare le informative concernenti procedimenti iniziati a carico di ufficiali, o riflettenti fatti gravi o frodi in danno dell'Amministrazione militare, nonchè le analoghe decisioni.

Alle partecipazioni suindicate dell'esito dei giudizi, faranno immediatamente seguito, a cura dell'avvocato militare, le analoghe copie delle sentenze.

37. — L'avvocato militare è altresì tenuto a trasmettere i seguenti documenti:

Alla fine di ciascun mese:

Elenco nominativo dei militari denunziati per diserzione durante il mese (da trasmettersi al Ministero della guerra).

Elenco nominativo dei militari giudicati per diserzione durante il mese (da trasmettersi al Ministero della guerra).

Prospetto numerico dei processi espletati nel mese.

Prospetto nominativo dei processi più importanti definiti nel mese.

Entro il 15 di ciascun mese:

Schede statistiche relative ai procedimenti espletati nel mese precedente, contenenti notizie intorno agli imputati.

Al 15 ed alla fine di ciascun mese:

Elenco nominativo dei disertori militanti giudicati in contumacia nella quindicina (da trasmettersi al Ministero delle poste e telegrafi).

VII. — Segreteria.

38. — Presso la segreteria del tribunale di guerra sono tenuti i seguenti registri:

a) registro generale dei processi del tribunale di guerra;
b) registro d'inserzione dei ruoli di udienze;
c) registro generale dei detenuti;
d) registro delle cose sequestrate;
e) registro delle tasse giudiziarie;
f) registro delle condanne sospese.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Riparto disciplina, avanzamenti e giustizia militare

Disposizioni per la sospensione e per il condono delle pene.

Ai Comandi di grandi unità (distribuzione estesa fino ai Comandi di reggimento delle varie armi).

In virtù dell'art. 251 del Codice penale per l'esercito si riuniscono, con vigore di legge, nel presente testo, tutte le norme da seguirsi in materia di sospensione e condono delle pene inflitte dai tribunali di guerra dipendenti da questo Comando.

Alle disposizioni dell'unito testo vorranno strettamente uniformarsi i Comandi di grandi unità, di fortezza e di piazza forte, le Intendenze, gli organi della giustizia militare e tutte le autorità nei rapporti che debbono avere con essi.

Sono abrogate tutte le circolari del Comando supremo del R. esercito relative alla sospensione ed al condono delle pene, poichè nel presente testo sono comprese tutte le disposizioni inerenti a tali argomenti.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: *L. Cadorna.*

I. — Sospensione delle pene.

Art. 1.

Durante la presente guerra e per tutta la durata di essa resta sospesa la esecuzione delle pene di qualsiasi specie, restrittive della libertà personale per un tempo non superiore a sette anni, inflitte per qualsiasi reato con sentenze dei tribunali di guerra dipendenti dal Comando supremo del R. esercito a carico di militari del R. esercito e della R. guardia di finanza.

Art. 2.

Verranno ugualmente sospese le pene contenute nel suddetto limite, irrogate con sentenze di data anteriore a quella del presente testo e che non lo fossero già state per effetto di precedenti disposizioni.

Art. 3.

Il Comando supremo, su proposta dei comandanti che diedero l'ordine di procedere e nei casi in cui circostanze speciali lo facciano apparire opportuno, ordinerà che non sia applicata la sospensione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Per le pene della reclusione militare di durata superiore ai sette anni, il Comando supremo del R. esercito, sentiti i comandanti suddetti o su loro proposta, potrà disporre la sospensione, tanto immediatamente dopo la condanna, quanto allorchè siano già in corso di espiazione.

Art. 5.

La sospensione delle pene superiori a sette anni non potrà durare meno di sei mesi, salvo la revoca o la proroga di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente testo.

Art. 6.

La sospensione di cui all'articolo precedente cessa però, anche prima dello scadere del periodo stabilito, con la cessazione dello stato di guerra.

Art. 7.

In qualsiasi momento il Comando supremo, su proposta dei comandanti che dettero l'ordine di procedere, potrà ordinare la revoca della sospensione per i condannati a qualsiasi pena che, con la loro condotta, si siano mostrati immeritevoli del beneficio ottenuto.

Art. 8.

La sospensione della pena non verrà concessa o sarà revocata a quei militari che siano dichiarati inabili alle fatiche di guerra o proposti a rassegna per cause non dipendenti dal servizio di guerra.

Art. 9.

Allo spirare dei sei mesi di sospensione concessi ai condannati a pene superiori ai sette anni, è in facoltà del Comando supremo concedere ai condannati stessi, su proposta dei Comandi competenti, una proroga del periodo di sospensione.

Art. 10.

La sospensione della pena restrittiva non si applica agli ufficiali, sottufficiali e graduati condannati a pena che importi, come accessoria, quella della degradazione.

II. — Destituzione, dimissione, rimozione dal grado e sospensione dall'impiego.

Art. 11.

La pena della destituzione inflitta agli ufficiali come pena principale, od accessoria a pene suscettibili di sospensione ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente testo, produce, per la durata della presente guerra, i soli effetti che produrrebbe la dimissione. Gli ufficiali colpiti da tale condanna dovranno perciò, in qualità di semplici soldati, seguire la sorte della loro classe di leva ed essere assegnati ad un reparto combattente.

Art. 12.

Però nei soli casi in cui la destituzione sia inflitta come pena principale, o nei quali segua come accessoria a pene restrittive del carcere militare o della reclusione militare per un tempo non superiore agli anni cinque, il Comando supre o, su proposta del comandante che diede l'ordine di procedere o sentito il suo parere, potrà disporre - quando ricorrano speciali circostanze - che la sospensione della esecuzione della sentenza si estenda anche alla detta destituzione.

Gli ufficiali ai quali sia stato concesso tale beneficio conserveranno perciò il grado durante il perio o della sospensione.

Art. 13.

È in facoltà del Comando supremo adottare eguale provvedimento anche per le condanne nelle quali la dimissione dal grado sia inflitta come pena principale od accessoria.

La stessa facoltà è data per la pena della rimozione dal grado inflitta a graduati di truppa condannati alla pena del carcere o della reclusione militare.

Art. 14.

Il provvedimento di cui agli articoli 12 e 13 deve serbare il carattere di assoluta eccezione.

Quindi i comandi competenti, nell'avanzare le relative proposte, si limiteranno strettamente ai casi nei quali le circostanze del reato e i precedenti dell'ufficiale o del graduato consiglino un trattamento di così particolare favore, e sempre quando il reato non sia stato tale da rendere incompatibile il condannato con la dignità del grado.

Art. 15.

La pena della sospensione dall'impiego inflitta ad ufficiali come pena principale resta sospesa per la durata della presente guerra.

È pure differita la sospensione dall'impiego durante la presente guerra, tanto che sia pena accessoria di altra estrittiva della libertà personale, cui siano applicabili gli articoli 1 e 2, quanto nel caso che sia provvedimento disciplinare ai sensi del titolo II, capo 4°, § 4° e dell'art. 28 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali.

Il differimento dell'esecuzione della sospensione dall'impiego non riguarda tuttavia gli effetti previsti dall'art. 21 della citata legge, circa la perdita di anzianità, la quale, in ogni caso, si verificherà immediatamente come se la pena o la punizione di cui trattasi fosse espiata senza ritardo.

Eguali effetti produrranno la destituzione o la dimissione per il periodo in cui restino sospese ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 16.

Per gli ufficiali destituiti, dimessi o sospesi dall'impiego, con sentenze di tribunali di guerra dipendenti da questo Comando, di data anteriore a quella del presente testo, valgono le facoltà e disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 17.

In ogni caso, quando la sospensione venga revocata, la sentenza riprenderà il suo pieno vigore per le pene della destituzione, di dimissione, rimozione e sospensione, quand'anche il condannato stesso avesse fruito del beneficio di cui agli articoli 11, 12, 13, 15 e 16 del presente testo.

III. — Assegnazione dei condannati cui la pena è sospesa.

Art. 18.

L'assegnazione dei condannati cui la pena è sospesa, è fatta dal comandante dal quale dipende il tribunale che pronunciò la sentenza.

Il condannato verrà assegnato ad un reparto mobilitato e combattente diverso da quello al quale apparteneva al momento del reato, e che si trovi alla dipendenza del detto comandante.

Qualora, durante la sospensione, il riparto al quale il condannato venne assegnato si trasferisca alla dipendenza di altro comando, il condannato dovrà passare ad un reparto che rimanga alla dipendenza del Comando che ordinò la prima assegnazione.

Per i condannati da tribunali dipendenti dalle intendenze o dai comandi di fortezze e di piazze forti, l'assegnazione verrà fatta dal rispettivo Comando di armata o dal Comando supremo, se la fortezza dipende da esso direttamente.

Per tutto il periodo della sospensione il condannato dovrà rimanere in un riparto combattente alla dipendenza della grande unità alla quale fu inizialmente assegnato.

Art. 19.

Anche i condannati che, all'atto del reato, appartenevano ad un servizio, dovranno essere assegnati, per il periodo di sospensione della pena, ad un riparto combattente.

IV. — Proposte di grazia e di condono di pene.

Art. 20.

I comandanti della grande unità alla dipendenza della quale il condannato ha trascorso il periodo di sospensione, hanno facoltà di inoltrare proposte di condono parziale o totale di pena, corredate dai documenti prescritti dal regolamento della giustizia militare in zona di guerra, e secondo le seguenti norme:

A) in qualsiasi momento:

1° per atti di valore, eroismo, o singolare perizia;

2° per i militari, che ne siano ritenuti meritevoli, i quali per essere dichiarati inabili alle fatiche di guerra o proposti a rassegna, dovrebbero essere inviati ad espiare la pena.

B) dopo non meno di tre mesi dalla sospensione:

i militari di qualsiasi grado, condannati al carcere militare od alla reclusione militare per non oltre i sette anni, che abbiano serbato irreprensibile condotta tale da far presumere un effettivo ravvedimento, possono essere poposti per il condono di metà della pena restrittiva.

C) dopo non meno di sei mesi dalla sospensione:

1° i militari di qualsiasi grado, di cui al comma precedente, che abbiano già fruito del condono di metà della pena retrittiva, possono essere proposti per quello della restante pena e per quello delle pene accessorie, sempre quando abbiano continuato a serbare irreprensibile condotta, dimostrando effettivo ravvedimento;

2° gli ufficiali condannati alla destituzione convertita in dimissione ai sensi dell'art. 11 del presente testo, o condannati alla dimissione od alla sospensione dall'impiego come pene principali,

possono essere proposti per il condono. Esso, però ha l'effetto di conservare definitivamente il grado nel solo caso in cui l'ufficiale lo abbia mantenuto anche durante la sospensione ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente testo;

3° i militari di qualsiasi grado condannati alla pena della reclusione ordinaria od a pene di reclusione militare per oltre sette anni, quando abbiano dato prova di sicuro ravvedimento, possono essere proposti per un condono sia totale, sia parziale, anche inferiore alla metà. Quando il condono sia soltanto parziale, il condannato potrà essere proposto per un successivo periodo di esperimento per la durata che il comandante riterrà opportuna, al termine del quale, se non ottenga il condono della restante pena, non potrà ottenere altre proroghe di sospensione.

D) all'atto della cessazione dello stato di guerra:

il comandante della grande unità, alla cui dipendenza il condannato ha trascorso il periodo della sospensione, presenterà a questo Comando, per tutti i condannati ai quali la pena venne sospesa, le proposte di condono totale o parziale, o per l'invio ad espiare la pena, secondo reputerà equo ed opportuno.

Art. 21.

Nel caso in cui la sospensione sia stata della sola pena restrittiva della libertà personale, oppure la destituzione abbia, durante la sospensione, condotto ai soli effetti della dimissione, il condono delle pene della destituzione, dimissione e rimozione produrrà esclusivamente le seguenti conseguenze:

a) per l'ex-ufficiale destituito e poi considerato dimesso, di cancellare la inabilitazione permanente a qualsiasi servizio militare;

b) per l'ex-ufficiale dimesso e per l'ex-graduato rimosso, di toglier loro ogni incapacità agli effetti di ulteriori avanzamenti.

V. — Esecuzione dei provvedimenti.

Art. 22.

Gli avvocati militari dei tribunali di guerra dipendenti da questo Comando:

a) prenderanno in esame la posizione dei condannati dal rispettivo tribunale che già si trovino in espiazione di pena ed ai quali siano applicabili le presenti disposizioni, e daranno alle medesime immediata esecuzione. Segnaleranno altresì al Comando dal quale dipendono quei condannati che, in relazione alle disposizioni del presente testo, giudichino meritevoli di qualche speciale proposta;

b) forniranno al Comando dal quale dipendono, tutte le notizie ed informazioni occorrenti per la esatta applicazione del testo relativamente alle condanne che verranno d'ora innanzi pronunciate ed alle proposte di condono;

c) daranno sollecita esecuzione a tutti i provvedimenti di sospensione di pena derivanti direttamente dalle disposizioni del testo, o a volta a volta, ordinati da questo Comando;

d) terranno uno scadenziario per le sospensioni temporanee a termine fisso, curando che al termine della sospensione siano inoltrate le necessarie proposte;

e) terranno un elenco di tutti i condannati, ed un elenco speciale di quelli che hanno avuto sospensione di pena, per gli effetti di cui all'art. 20, lettera *D*, affinchè al finire dello stato di guerra, sia dato sollecito corso a tutte le pratiche che si renderanno necessarie;

f) riferiranno al Comando da cui dipendono circa le proposte di grazia che reputeranno del caso e prescritte dal presente testo.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Regolamento pel Consiglio di revisione della giustizia militare.

Noi conte cavaliere di gran croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

ORDINIAMO:

Art. 1.

È istituito presso il Comando supremo un Consiglio di revisione della giustizia militare.

Art. 2.

Sono sottoposte di ufficio all'esame di questo Consiglio di revisione tutte le sentenze di condanna a pena superiore ai sette anni emanate dai tribunali di guerra (ordinari, speciali e straordinari), contro le quali non sia ammesso per legge il ricorso in nullità al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 3.

Il Consiglio di revisione conferma o revoca (totalmente o parzialmente) le sentenze portate al suo esame; ma non è ammessa modificazione, se non in favore del condannato.

Art. 4.

L'esame del Consiglio di revisione non sospende l'esecuzione delle sentenze.

Art. 5.

Il Consiglio di revisione si compone:

— del generale capo del reparto giustizia, che lo presiede;

— dell'avvocato generale militare o vice avvocato generale militare;

— del colonnello addetto al reparto giustizia;

— di un consigliere di Corte d'appello, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

— di un referendario, scelto dal Comando supremo fra gli ufficiali laureati in legge.

Art. 6.

Con regolamento saranno emanate le disposizioni per l'attuazione del presente bando, e sarà determinata la funzione che nel Consiglio di revisione esercita ciascuno dei componenti di esso.

Addì 20 luglio 1917.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: L. CADORNA.

Art. 1.

Il Consiglio di revisione della giustizia militare ha sede presso il Comando supremo; per speciali motivi potrà riunirsi anche in altra località, designata di volta in volta dal presidente del Consiglio stesso.

Art. 2.

Il Consiglio di revisione è composto secondo quanto è stabilito dall'art. 5 del relativo bando.

Il generale, come presidente, il colonnello ed il consigliere di Corte d'appello come giudici, vi formano il collegio giudicante; tutti e tre hanno voto deliberativo. L'avvocato generale funge da pubblico ministero; il referendario che vi prende parte ha soltanto voto consultivo.

Le attribuzioni di avvocato generale del Consiglio di revisione sono esercitate dall'avvocato generale militare o dal vice avvocato generale militare.

L'avvocato generale del Consiglio esercita le funzioni: *a)* formulando per iscritto rilievi e proposte sulle sentenze per le quali ne sia richiesto dal presidente; *b)* esponendo oralmente le sue conclusioni motivate su tutte le sentenze che sono devolute all'esame del Consiglio.

Art. 3.

Per il servizio di referendario saranno addetti al Consiglio quel numero di ufficiali che si crederà necessario. Essi dovranno essere laureati in legge, e preferibilmente magistrati.

Art. 4.

Gli ufficiali ed i funzionari addetti al Consiglio fanno parte organica del Comando supremo e ne hanno le spettanze ed i doveri.

Art. 5.

Le sentenze pronunciate dai tribunali di guerra saranno, entro tre giorni dalla loro pubblicazione, trasmesse, coi verbali di udienza, direttamente al Consiglio di revisione presso il Comando supremo.

Il Consiglio ha facoltà di richiedere l'intiero processo.

Un referendario del Consiglio di revisione, designato dal presidente, tiene un registro generale nel quale prende nota di tutte le sentenze e degli atti che riceve.

Art. 6.

L'avvocato generale ripartisce le sentenze da esaminare fra i referendari. Ciascuno di essi, esaminatele, le ripassa all'avvocato generale del Consiglio riferendo su di esse.

Art. 7.

Il Consiglio terrà normalmente le sue adunanze nella prima decade di ciascun mese.

Il presidente, d'accordo con l'avvocato generale del Consiglio, fissa i giorni delle adunanze e forma il ruolo delle sentenze da esaminare in ciascuna di esse. Per ogni causa farà da relatore il referendario che ha esaminate le relative sentenze.

Le sentenze, che hanno carattere di urgenza, saranno esaminate con precedenza assoluta su tutte le altre.

Art. 8.

Il condannato ha facoltà di far pervenire al Consiglio memorie difensive, le quali non saranno prese in esame, se perverranno oltre venti giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio sono segrete. I verbali di esse sono redatti da un referendario; ma non quello che esercita ufficio di relatore. I verbali delle adunanze sono riuniti in fascicoli.

Art. 10.

Quando il Consiglio non creda di confermare la sentenza esaminata, può riformarla riducendo la pena od anche annullarla con o senza rinvio ad altro tribunale.

Le questioni di competenza sono sottratte al suo esame.

Art. 11.

Le decisioni del Consiglio di revisione devono contenere gli elementi enunciati nell'art. 490 del Codice penale per l'esercito sotto i nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

Art. 12.

Terminata l'adunanza segreta, il Consiglio di revisione si riunisce in seduta pubblica per la sola pubblicazione delle decisioni, a partire dalla quale esse producono i loro effetti.

Art. 13.

La decisione del Consiglio di revisione è comunicata a cura del riparto disciplina avanzamento e giustizia al comandante che diede l'ordine di procedere, all'avvocato militare del tribunale di guerra che pronunciò la sentenza, ed al condannato.

Art. 14.

Avverso le decisioni del Consiglio di revisione anche l'avvocato generale militare del Consiglio potrà produrre ricorso per cassazione a mente del capoverso dell'art. 500 del Codice di procedura penale comune.

Art. 15.

Trimestralmente l'avvocato generale del Consiglio di revisione farà un rapporto sui lavori compiuti dal Consiglio e ne invierà copia al capo di stato maggiore dell'esercito ed al Ministero della guerra.

Ogni copia sarà vistata dal presidente che vi a iungerà le sue eventuali osservazioni.

Zona di guerra, 12 agosto 1917.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: L. CADORNA.

Composizione del Consiglio di revisione

(a mente dell'art. 5 del bando e dell'art. 2 del regolamento).

Presidente.

S. E. Della Noce comm. Giuseppe, tenente generale.

Giudici.

Civalleri cav. Bartolomeo, colonnello.

Un consigliere di Corte d'appello (da nominarsi dal ministro di grazia e giustizia).

Pubblico ministero.

S. E. Vico comm. Pietro, avvocato generale militare.

Tommasi comm. Donato, vice avvocato generale militare.

Referendari.

Aroca sig. Alfonso, capitano (magistrato).

Mancinelli sig. Ugo, tenente (magistrato).

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi conte cavaliere di gran croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito:

Vis o l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

ORDINIAMO

Art. 1.

Uno dei giudici del tribunale di guerra, di cui all'art. 295 del Codice penale per l'esercito, avrà le funzioni di giudice estensore della sentenza col nome di giudice relatore.

Art. 2.

I giudici relatori sono nominati dal Comando supremo (Riparto: disciplina, avanzamento e giustizia militare) normalmente fra gli ufficiali indicati al § 13 del regolamento pel servizio della giustizia in zona di guerra, 2 arzo 1917, n. 43375.

A modificazione dell'art. 295 del Codice penale per l'esercito, le funzioni di giudice relatore possono essere esercitate anche da un ufficiale col grado di tenente.

Art. 3.

Il giudice relatore vota per primo in Camera di Consiglio.

Il segretario non interviene in Camera di Consiglio, assiste il tribunale in udienza ed è incaricato della redazione del verbale, il quale dovrà essere firmato, oltre che dal segretario, dal presidente e dal giudice relatore.

Art. 4.

Le funzioni di segretario sono affidate agli ufficiali e sottufficiali delle classi anziane od inabili alle fatiche di guerra, con preferenza a quelli che appartengono alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

Nei tribunali speciali, se il relatore non potrà, per il suo grado, funzionare da giudice, vi prenderà parte come segretario ed estensore della sentenza.

Art. 6.

Gli attuali segretari di ruolo della giustizia militare, se riconosciuti idonei, sono destinati alle funzioni di giudice relatore o ufficiale istruttore.

Il giudizio di idoneità sarà dato dal generale capo di riparto disciplina, avanzamento e giustizia militare, sentito l'avvocato generale militare.

Art. 7.

Gli ufficiali istruttori reggimentali hanno funzioni giudiziarie inquirenti, oltre che funzioni di polizia giudiziaria.

Dal Comando supremo, addì 16 agosto 1917.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: L. CADORNA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi conte cavaliere di gran croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Nel tempo di guerra, per qualunque reato previsto dal Codice penale per l'esercito, sono sottoposti alla giurisdizione militare tutti coloro che nella zona di guerra commettano qualche reato di complicità o connessità con le persone designate nell'art. 545 del pre-

detto Codice, ovvero si rendano colpevoli di vie di fatto contro le medesime.

Art. 2.

Nei territori occupati dal R. esercito fuori dei confini del Regno, i militari e le altre persone indicate nell'art. 545 del Codice penale per l'esercito sono sottoposti alla giurisdizione militare anche per reati non previsti dal Codice predetto o per reati previsti da nostre ordinanze, ancorchè queste ultime dispongano diversamente.

Ai reati non previsti dal Codice penale per l'esercito o dalle nostre ordinanze saranno in questi casi applicati il Codice penale per il Regno d'Italia e le altre leggi vigenti nel Regno.

Per i casi di complicità o connessità sarà proceduto a' sensi dell'art. 1 di questa ordinanza.

Art. 3.

La presente ordinanza si applica anche ai processi in corso, in qualunque stadio si trovino, salva l'autorità della cosa giudicata anche in materia di competenza.

Addì 5 marzo 1917.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: *L. Cadorna.*

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 18 aprile 1917:

Dirette.

Proietti Becchini, id., L. 612 — Tela Nicola, id., L. 612 — Giuffrè Giuseppe, id., L. 612 — Giuliani Orlando, id., L. 612 — Gori Romeo, id., L. 612 — Monza Paolo, id., L. 612.

Pergola Alberto, soldato, L. 612 — Molon Vittorio, id., L. 612 — Garda Giuseppe, id., L. 612 — Manzo Antonio, id., L. 612 — Torasantucci Sebastiano, id., L. 612 — Maurini Domenico, id., L. 1008 — Motta Natale, caporale, L. 720 — Pasi Luigi, soldato, L. 1008 — Maio Antonio, id., L. 612 — Pinno Giovanni, id., L. 612 — Saccà Antonino, id., L. 612 — Novelli Guglielmo, id., L. 1008 — Guaschino Giuseppe, sergente, L. 912 — Marchesano Giacomo, soldato, L. 612 — Vezzani Cesare, id., L. 1260 — Tona Luigi, id., L. 1260.

Mariani Giovanni, soldato, L. 612 — Salino Ferdinando, id., L. 612 Gavazza Felice, id., L. 612 — Portulano Antonio, id., L. 612 — Costa Giuseppe, id., L. 612 — Gianoli Riccardo, caporale, L. 1344 — Matelli Achille, soldato, L. 612 — Formisano Giorgio, id., L. 612 — Tetta anti Carlo, id., L. 1008 — Reluso Onorato, id. L. 1008 — Da Canal Temistocle, id., L. 1008 — Franzone Mariano, id., L. 1260 — Tuto Pasquale, id., L. 612 — Piedinove Natale, id., L. 612 — Plataroti Giuseppe, id., L. 612 — Soldati Adolfo, id., L. 612 — Zuccherini Paolo, id., L. 1008 — Meneghin Giuseppe, id., L. 612 — Alunni Tullini Annibale, id., L. 1008 — Spartano Pietro, id., L. 612 — Inglese Giovanni, id., L. 1008 — Di Muro Francesco, id., L. 1008.

Montanari Antonio, sergente, L. 912 — Vignoli Giuseppe, soldato, L. 612 — Sinapi Luigi, id., L. 1008 — Gadini Alberto, id., L. 612 — Lorenzotti Giovanni, id., L. 1008 — Gallione Giovanni, id., L. 612 — Quarteroni Antonio, caporale, L. 720 — Pietrasanta Santino, soldato, L. 612 — Pavano Raffaele Eboli, id. L. 612 — Grimaldi Giuseppe, id., L. 612 — Marsiglia Luigi, id., L. 612 — Garbarino Giacomo, id., L. 1008 — Baroni Federico, id., L. 612 — Bevilacqua Vincenzo, sergente, L. 912 — Merlano Giovanni, soldato, L. 1008 — Tappa Vincenzo, id., L. 1008 — Mantovani Antonio, id., L. 1008 — Perrone Francesco, id., L. 612 — Ferrero Domenico, id., L. 612.

Fosson Antonio, caporale, L. 1344 — Belli Valerio Giov., soldato, L. 612 — Miotto Luigi, id., L. 612 — Zocchetti Alberto, id., L. 1008 — De Marchi Angelo, id., L. 1008 — Serra Antonio, sergente, L. 912 — Delfino Evaristo, caporale, L. 1344 — Trombini Apollonio, id., L. 1344 — Laderchi Lodovico, id., L. 1344 — Meneghetti Antonio, soldato, L. 612.

Vedove.

Fantini Clarice di Bucci Antonio, soldato, L. 630 — Not Dosolina di Chiaruttini Leonardo, id, L. 630 — Basile Palma di Truzzolello Nicola, id., L. 630 — Manzo Giuseppa di Rosati Enrico, id., L. 630 — Gasparini Rosita di Ciglia Francesco, sergente, lire 1120 — Pelosi Caterina di Carcano Pietro, tenente, L. 1500 — Lappa Agata di Guerrieri Anello, soldato, L. 630 — Ruga Catterina di Capelli Giacomo, id., L. 880 — Martelli Michelina di Molina Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Bertoli Rosa di Arnioli Francesco, soldato, L. 630 — Maglione Luigia di Marsucco Nicolò, colonnello, L. 3250 — Monteverdi Clementina di Basi Giovanni, soldato, L. 630 — Bandin Armandina di Casani Archimede, caporale, L. 840 — Leone Grazia di Fichera Gaetano, soldato, L. 680 — Massari Nazzarena di Anelli Giuseppe, id., L. 630 — Mazzotti Amerina di Santi Ranieri, id. L. 630 — Viscardi Regina di Sironi Luigi, caporale, L. 890 — Pallanca Catterina di Biancheri Nicola, soldato, L. 630 — Garotti Stella di Tarlazzi Luigi, id., L. 630.

Spazzoli Imelde di Mattarelli Francesco, soldato, L. 680 — Curcio Rosa di Saroli Alfredo, id., L. 630 — Gelati Eva di Lelli Augusto, id., L. 630 — Franceschini Giovanna di Caminati Giovanni, caporale, L. 840 — Orsano Nariangela di D'Elia Luigi, soldato, L. 630 — Masi Maria di Candela Pasquale, id., L. 680 — Minotti Angela di Zeffiro Pasquale, id., L. 630 — Marastoni Pasquina di Mastini Ulisse, id., L. 630 — Mamma Deleisa di Pecorari Alfonso, id., L. 630 — Panetto Nazzarena di Ranucci Pietro, id., L. 680 — Fontana Virginia di Maglia Emo, id., L 630 — Nencini Ada di Simoncini Ernesto, id., L. 630 — Votta Giovannina di Notarfrancesco Raffaele, id., L. 630 — Nicolosi Carmela di Sciacca Giuseppe, capor., L. 890 — Girardi Giuditta di Negri Giuseppe, sergente, L. 1120 — Perosa Clementina di Basso detto Musso Giuseppe, soldato, L 630 — Caglierane Vittoria di Bonadimau Giuseppe, caporal maggiore, L. 840.

Cacchiata Ottavia di Belisari Faustino, soldato, L. 630 — Panella Celeste di Di-Stefano Alessandro, id., L. 630 — Allegra Maria di Baraggiotti Alfredo, caporale, L. 840 — Tamiso Rosina di Chierigato Primo, soldato, L. 680 — Gennarelli Concetta di Romano Ambrogio, caporale, L. 840 — Micen Teresa di Bassi Giuseppe, soldato, L. 730 — Ferrigno Giuseppa di Avella Michele, id., L. 630 — Guiddo Rosa di Lamberti Pietro, id., 630 — Piccoli Maria di De-Luca Pacifico, id., L. 680 — Stinellis Maria di Scatena Azaria, caporale, L. 840 — Mambrini Maria di Bernardeschi Marzolo, id., L. 940.

Gaggiano Veneranda di Di-Pardo Michelangelo, soldato, L. 630 — Ciampi Maria di Froli Giovanni, caporale, L. 840 — Amato Teresa di Macedonia Agostino, soldato, L. 680 — Gobbi Anita di Negri Mario, id., L. 680 — Taverna Maria di Frascaroli Ernesto, id., L. 630 — Miloni Enrichetta di Morello Giovanni, caporale, L. 840 — Megliorni Regina di Fabbrini Giuseppe, soldato, L. 680 — De Prezzo Maria di Valentini Ferruccio, id., L. 630 — Gargagliano Rosa di Mancuso Salvatore, id., L. 630 — Giuliacci Ermelinda di Della Ciana Celeste, id., L. 630 — Pallini Maria di Carloni Cesare, id., L. 630.

Meli Maria di Sarti Antonio, soldato, L. 630 — Marroni Rosa di Miceli Baldassare, id., L. 630 — Moneta Immacolata di Pulici Pietro, id., L. 630 — Terzigni Teresa di Lunghi Domenico, id., L. 630 — Brini Maria di Fontana Giuseppe, id., L. 630 — Vallera Maria di Patella Antonino, id., L. 630 — Provenzano Rosa di Saraceno Domenico, id., L. 630 — Stabile Agnese di Saraceni Giuseppe, id., L. 680 — Molino Maria di Conti Giovanni, id., L. 630 — Proietti Emilia di Antonelli Armando, id., L. 680 — Cardoni Veronica di Farelli Eugenio, id., L. 680 — Diletti Anna di Poloni Arturo, id., L. 630 — Salvatore Filomena di Amodeo Vincenzo, id, L. 730 — Morano Erminia di Costa Giovanni, caporale, L. 840 — Paini Giuseppina di Biondi Arturo, capitano L. 1720.

Giaj Giannetto Margherita di Giaj Chel Clemente, soldato, L. 630 — Beginelli Maria di Scadino Leone, id., L. 630 — Maramotti Ernesta di Telesfori Giovanni, id., L. 630 — Monorchio Angelina di Giordano Angelo, id., L. 630 — Nardini Elvira di Santini Croce, id., L. 630 — Del Grosso Giovanna di Zorzi Giovanni, caporale, L. 840 — Lattanzio Santa di Santora Gregorio, soldato, L. 630 — Valentini Lisena di Scucchia Belisario, id., L. 630 — Gennaro Teresa di Luchelli Santino, id., L. 630 — Iuli Adele di Monzeglio Pierino, id., L. 630 — Modesta Maria di Caiaffa Giovanni, id., L. 630 — Mazza Carmela di Polzone Nicola, id., L. 630.

Martini Amalia di Brasolin Artemio, caporale, L. 890 — Ferrari Giovanna di Colombo Emilio, soldato, L. 630 — Volpato Santa di Rizzi Secondo, id., L. 630 — Martone Emilia di Piccolo Pasquale, id., L. 630 — Tonarelli Augusta di Lefebre Aldo, id., L. 630 — Niespolo Assunta di Tufo Ciro, id., L. 630 — Buonocore Virginia di Sardella Cataldo, id., L. 680 — Galetto Maria di Santiano Luigi, id., L. 630 — Pacillo Maria di Francesca Angelantonio, id., L. 630 — Santoro Enrichetta di Conoci Salvatore, caporale, L. 840 — Scaglia Caterina di Sala Battista, soldato, L. 680.

Fabrizio Nunziata di Rotondo Antonio, soldato, L. 630 — Maiocchi Carolina di Ponzella Enrico, id., L. 630 — Grazzani Maria di Susani Giacomo, caporale, L. 840 — Pellin Elisabetta di Mutinari Angele, id., L. 840 — Lista Maria di Gioia Mariangelo, soldato, L. 630 — Strapazzon Carolina di Colle Antonio, id., L. 630 — Nicoletti Maria di Alfano Gaetano, id., L. 630 — Tomat Maria di Lena Luciano, caporale, L. 840 — Giarda Francesca di Maffeo Luigi, soldato, L. 630 — Grassetti Anna di Ruffini Giuseppe L. 630 — Moz Maddalena di Da Rodda Santo, id., L. 730 — Montigiani Francesca di Centini Luigi, id., L. 680 — Pellegrino Angela di Lamia Vincenzo, id., L. 630 — Napoli Giuseppa di Scudieri Michele, id., L. 630 — Giacomino Giuseppa di Angelici Francesco, id., L. 630.

Favero Desideria di Bortolamiol Giosuè, soldato, L. 630 — Iannantuono Filomena di Iannantuono Raffaele, id., L. 680 — Previtoli Elisabetta di Richelmi Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Margara Adele di Martinotti Lorenzo, id., L. 840 — Spanò Maria Teresa di De Luigi cav. Gregorio, colonnello, L. 3200 — Filidei Maria di Griselli Oscar, soldato, L. 630 — Papetti Adele di Rossetti Palmiro, id., L. 630 — Montanari Ernesta di Patercoli Vito, id., L. 680 — Marini Nascanzia di Randolfi Cesino, id. L. 630.

Polese Adelaide di Chies Martino, soldato, L. 630 — Sabbatini Caternà di Marinsaldi Luigi, id., L. 630 — Pizzillo Margherita di Leongrande Michele, id., L. 630 — Moneda Margherita di Doglietti Giov. Batt., id., L. 630 — Tinelli Maria di Maffini Giovanni, id., L. 680 — Isaia Giuseppina di Viola Fortunato, id., L. 630 — Mechella Annunziata di Temperini Giuseppe, id., L. 630 — Cappelli Alice di Laurini Lazzaro, id., L. 830 — Moscatelli Ernesta di Molteni Emilio, id., L. 680 — Piasini Erminia di Gandossini Rodolfo, id., L. 630 — Bonfadelli Emidia di Piardi Giovanni, caporal maggiore, L. 890 — Montani Elide di Mantovani Andrea, soldato, L. 630 — Folli Maria di Coccialanza Giuseppe, id., L. 830.

Verginelli Lidia di Bruni Giuseppe, soldato, L. 630 — Roselli Italia di Paoli Alessandro, id., L. 680 — Civicchioni Virginia di Carnevali Nazzareno, sergente, L. 1120 — Saporito Silvestra di Di Nuni Biagio, soldato, L. 630 — Miazzo Marianna di Dolzan Giovanni, id., L. 630 — Volpi Maria di Gamboli Siro, id., L. 630 — Senatore Giuseppa di Scarriglia Raffaele, id., L. 630 — Nosella Letizia di Zulian Angelo, id., L. 630 — Tognozzi Maria di Bartoletti Luigi, id., L. 630 — Loda Teresa di Forcella Domenico, id., L. 680 — Nazzarina Concetta di Di Vito Eugenio, id. L. 630 — Malandra Lucia di Tracanna Severino, id., L. 680 — Capanna Annita di Adorni Vittorio, id., L. 630 — Dossi Luigia di Melzi Luigi, id., L. 630 — Ercolani Margherita di Salvatori Enrico, id., L. 630 — Neri Giuseppina di Cristofani detto Castori Duilio, id., L. 630.

Gallicchio Francesca di Faillace Giovanni, soldato, L. 730 — Spitilli Maria di Cipollone Corinto, id., L. 630 — Soldo Teresina di Marazzi Giovanni, id., L. 630 — Salamandra Ida di Zelli Paolo, caporale, L. 940 — Martinelli Anna di Tassi Andrea, soldato, lire 680 — Primon Teresa di Nifoldi Alfredo, id., L. 630 — Priotto Teresa di Fornero Michele, id., L. 630 — Spina Preziosa di De Tursi Agostino, id., L. 630 — Barbagli Laura di Caneschi Giuseppe, id., L. 630 — Fazi Giovina di Aureli Gaetano, id., L. 630 — Gargano Serafina di Imbraguglio Liborio, id., L. 630 — Dello Monaco Filomena di Vagliano Francesco, id., L. 680 — Colagiacomo Palmira di Paniccia Angelo, id., L. 630 — Nicosia Rosa di Dell'Utri Salvatore, id., L. 630 — Farnocchia Maria di Ciardella Francesco, id., L. 630.

Venturelli Giovanna di Casadio Tommaso, soldato, L. 630 — Micheli Maria di Maggi Domizio, id., L. 630 — Mainetti Maria di Fabbri Attilio, caporale, L. 840 — Sirignano Giustina di Riggi Pellegrino, soldato, L. 630 — Pivetta Antonia di Truccolo Enrico, id., L. 630 — Paci Severina di Montevecchi Ersilio, id., L. 630 — Folla Virginia di Magnani Eligio, caporale, L. 840 — Zogari Maria di Pesce Antonino, soldato, L. 630 — Schiappacasse Caterina di Gardella Bartolomeo, id., L. 630 — Bari Augusta di Dal Cerro Emilio, id., L. 780 — Passoni Angela di Motta Emilio, id., L. 630 — Bolis Maria di Mapelli Riccardo, id., L. 630 — Maronghi Maria di Corsini Iginoe, id., L. 630 — Leva Filomena di Di Macio Nicola, id., L. 680.

Pagani Luigia di Fidonza Angelo, sergente, L. 1120 — Mazzotti Virginia di Sama Cleto, soldato, L. 630 — Alberello Maria di Maneghini Vittorio, id., L. 630 — Sava Rosa di Mattia Santo, id., L. 680 — Paterno Maria di Gaetani Raffaele, id., L. 630 — Serafini Lucia di Zoboli Enea, id., L. 680 — Pacelli Annita di Mastrangeli Augusto, id., L. 630 — Rizzolti Maria di Alberti Antonio, id., L. 630 — Cervoni Domenica di Perciballi Pietro, id., L. 630 — Sbrocco Erminia di Colacillo Vincenzo, id., L. 730.

Ceraldi Maria di Pisano Andrea, soldato, L. 630 — Pirola Maria Luigia di Monzani Carlo, id., L. 680 — Detti Nunziata di Meloni Vincenzo, id., L. 630 — Germana Giovanna di Urzi Emanuele, id., L. 780 — Gallazzi Luigia di Ungarelli Asborre, id., L. 630 — Stazzoni Clorinda di Cortigiani Luigi, id., L. 630 — Giambartolomei Amalia di Antognoni Luigi, id., L. 730 — Mercatini Paolina di Poggiolini Ezio, caporale maggiore, L. 840 — Pompeo Maria di Cerulli Graziano, soldato, L. 630 — Camisola Maria di Colosso Francesco, id., L. 630 — Bertè Teresa di Tomaselli Gaetano, id., L. 630 — Antenucci Maria di Aquilano Sabatino, id., L. 630 — Boschiavo Teresa di Girardi Gaetano, id., L. 630 — Vaccari Onorina di Bertani Celso, caporale, L. 840 — Mira Angelica di Di Carlo Luigi, soldato, L. 630 — Stellato Maria di Nappa Giuseppe, id., L. 630 — Riffaldi Cesira di Sesti Cesare, id., L. 630 — Morisi Adriana di Arlotto Dante, caporale, L. 840 — Olmi Maria di Borziani Giovanni, soldato, L. 630.

Naimo Maria di Basile Luigi, soldato, L. 630 — Calloni Crocifissa di Quadrani Adolfo, id., L. 630 — Costagli Rosa di Righi Adolfo, id., L. 630 — Manzari Chiara di Orofino Oronzio, id., L. 630 — Tizzano Maria di Dell'Anno Michele, id., L. 630 — Massani Lucia di Coluago Achille, id., L. 630 — Sabbatini Maria di Cattini Remigio, id., L. 630 — Di Menno Di Bucchianico Maria di Di Campli Domenico, caporale, L. 840 — Gentili Leonida di Valiani Guido, soldato, L. 630 — Musumeci Orazia di Russo Concetto, id., L. 630 — Mariotti Maria di Rezzi Aurelio, id., L. 630 — Masellani Augusta di Aguiari Oliviero, id., L. 630 — Tolando Filomena di Ollerio Luigi, id., L. 680 — Scipio Vincenza di Borchio Cristofaro, caporale maggiore, L. 840 — Bianchi Angelica di Balocchi Piero, soldato, L. 630 — Tedesco Caterina di Bertolini Ludovico, id., L. 630 — Malva Concetta di Ciani Nicola, id., L. 630 — Mangione Teresina di Trania Salvatore, id., L. 630 — Menichini Luisa di Vitelli Giuseppe, id., L. 630 — Pezza Clara di Pezza Livio, id., L. 630.

Lupano Olimpia di Lupano Adolfo, soldato, L. 630 — Manchisi Serafina di Scuralli Pietro, id., L. 630 — Grano Teresa di Ambrosini Emilio, id., L. 630 — Mariani Maria di Trabattoni Antonio, id., L. 630 — Pòlito Rosaria di Cervone Giuseppe, id., L. 630 — Barbalace Maria di Preiti Giuseppe, id., L. 630 — Blasi Apollonia di Porro Francesco, id., L. 630 — Borani Arcangela di Bettinazzi Angelo, id., L. 630 — Pedriali Angela di Melecchi Giuseppe, id., L. 630 — Calleri Antonia di Calleri Giacomo, id., L. 630 — Ceferri Maria di Ercolani Felice, caporale, L. 840 — Gallo Carabba Antonia di Messina Alfonso, soldato, L. 630 — Macchini Palmira di Pancioli Pietro, id., L. 630 — Perugini Ida di Girolamini Vitaliano, caporale, L. 840 — Capuano Caterina di Mauro Clemente, soldato, L. 630.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 11).

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
	1	2	3	4	5
558735	3.50 %	2693	175 —	Cioffi Angela di Francesco, *nubile*, domic. a Sapri (Salerno)	Cioffi Angela di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Sapri (Salerno).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 settembre 1917

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 15).

1ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nominativi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
3121	4-7-1917	Banca d'Italia — Sede di Palermo	Monteleone Giuseppe fu Francesco. (Posizione n. 608,828)	—	2	—	105 —	Consol. 3.50 %	1-1-1917

Roma, 6 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 14).

2ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					
				Quantità			Ammontare		Decorrenza
				nominativi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
2464	6-6-1917	Banca d'Italia (Succursale di Caserta)	Calenzo Michele fu Giovanni. (Pos. n. 607971)	—	3	—	14 —	Cons. 3,50 %	1-1-1917

Roma, 29 settembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AMMINISTRAZIONE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse

Avviso di diffida.

La signora Sanguineti Ruffina Paola fu Giuseppe, vedova Rebora, rimaritata con Setti Ubaldo fu Ambrogio, a mezzo dell'ufficiale giudiziario signor Pietro Negro, addetto alla pretura del 2° mandamento di Genova, ha diffidato il signor Buffo Gaetano a restituirle il certificato n. 994 di credito comunale e provinciale 3,75 0[0 ordinario, del capitale nominale di L. 5000, intestato ad essa Sanguineti Ruffina Paola fu Giuseppe.

A termini dell'art. 33 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151,

SI NOTIFICA

che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e quest'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

Roma, 10 ottobre 1917.

Il direttore generale: GALLI.

MINISTERO DEL TESORO.
Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 ottobre 1917, in L. 148,98

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 12 ottobre 1917, da valere per il giorno 13 ottobre 1917 :

PIAZZA	Chèque	Versamento telegrafico
Parigi (franchi)	134 19	—
Londra (lire sterline)	37 —	—
Svizzera (franchi svizzeri)	166 05 1[2	—
New York (dollari)	—	—
Buenos Ayres (pesos carta)	—	—
Cambio dell'oro	—	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 12 ottobre 1917.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutt'oggi
3.50 °/o netto (1906)	81.9736	0.9973
3.50 °/o netto (1902)	—	0.9973
3 °/o lordo	—	0.0986
5 °/o netto	91.2985	1.4247

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *12 ottobre 1917* — (**Bollettino di guerra** n. 871).

Lungo tutta la fronte imperversa il maltempo.

In regione Colbricon (Val di Trevignolo), col tempestivo brillamento di una contromina, danneggiammo lavori d'approccio dell'avversario.

L'azione delle artiglierie fu alquanto intensa in regione Zugna (Val Lagarina), e a nord di Tolmino dove vennero disperse autocolonne nemiche in movimento.

Cadorna.

Settori esteri.

I tedeschi continuano a premere i russi a nord e a sud della strada di Pskow. Nella regione di Livenhof, a sud-est di Jacobstadt, essi tentano di rinnovare l'affratellamento e i colloqui col nemico.

Benchè ostacolati da una pioggia dirotta, gl'inglesi hanno ieri ripreso l'offensiva a nord-est di Ypres, e più particolarmente lungo la ferrovia Ypres-Roulers, riuscendo in breve tempo ad impadronirsi di tutti gli obbiettivi prestabiliti e ad infliggere altre perdite ai tedeschi.

In Piccardia e in Champagne la situazione rimane, invece, invariata, nonostante colpi di mano tedeschi ad ovest di Cerny e nella regione di Soudin-Auberive e piccoli scontri sulla riva destra della Mosa.

Nel settore caucasico i russi hanno respinto una nuova incursione di curdi nella regione del lago di Van e conquistato qualche villaggio ad ovest di Urmia.

Telegrafano da Washington che il segretario di Stato per la guerra, Saker, annuncia che il numero degli uomini del nuovo esercito nazionale, in allenamento in 16 campi, ascende a 431,180.

Più particolareggiate notizie della guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 11. — Il comunicato del grande stato maggiore dell'11 ottobre dice:

Fronte settentrionale. — In direzione di Riga l'artiglieria nemica bombardò attivamente nostri elementi avanzati situati nel settore a nord della strada di Pskow.

Fronte del Caucaso. — Nella regione del villaggio di Kogi, 58 verste a sud-ovest di Erzindjan, i nostri esploratori operando un contrattacco, misero in fuga gli esploratori turchi.

Nella regione del lago di Van respingemmo incursioni di curdi che tentavano di catturare il nostro bestiame da vettovagliamento. In direzione di Deza-Opomar nostri elementi occuparono il 2 ottobre il villaggio di Marufa ed il 3 ottobre, dopo combattimento accanito, conquistarono il villaggio di Tohal.

Aviazione. — Sul fronte del Caucaso il capitano Mathavariani abbattè un aeroplano turco che cadde in fiamme nelle nostre posizioni. Gli ufficiali che lo montavano, un pilota ed un osservatore furono fatti prigionieri.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La notte è stata contrassegnata da una grande attività delle due artiglierie e da una serie di tentativi tedeschi su vari punti del fronte.

Abbiamo respinto un colpo di mano nemico ad ovest di Cerny mentre un'operazione di dettaglio effettuata da noi a nord-est della fattoria di Moisy ci ha permesso di ricondurre prigionieri.

Un colpo di mano nemico ad ovest di Maisons de Champagne e tre tentativi tedeschi nella regione Souain-Suberive sono abortiti.

Sulla riva destra della Mosa la lotta continua nella regione di Bezonvaux.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata l'artiglieria si mostrò particolarmente attiva nel settore del Molino di Laffaux e nella regione di Craonne. Da informazioni complementari risulta che i colpi di mano del nemico che abbiamo respinto la notte scorsa nella regione Souain Auberive sono stati eseguiti mediante importanti effettivi e furono preceduti da un bombardamento durato 36 ore.

Tre attacchi furono effettuati da distaccamenti di circa 140 uomini comprendenti truppe d'assalto e zappatori. Accolti dal nostro fuoco d'artiglieria e dai tiri delle nostre mitragliatrici questi attacchi hanno dato luogo a vivi scontri, durante i quali abbiamo nettamente preso la superiorità sul nemico. Dieci prigionieri sono rimasti nelle nostre mani. Le perdite subite dall'avversario sono particolarmente gravi.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Abbiamo attaccato stamane alle 5,25 su un fronte di circa nove chilometri a nord-est di Ypres.

Le nostre truppe fanno progressi soddisfacenti. Pioggia dirotta è caduta durante la notte.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Malgrado la forte pioggia continuamente caduta le nostre truppe riuscirono a mettersi in formazione di battaglia per l'attacco che fu sferrato alle 5,25 di stamane. Esse effettuarono progressi lungo tutta la linea che si estende dalla ferrovia Ypres-Roulers, a sud fino al punto del nostro collegamento coi francesi sul margine meridionale della foresta di Houthulst. Su tutto questo fronte, oltre all'aver fatto un certo numero di prigionieri, ci siamo impadroniti di numerose località difese, di fattorie e di boschi fortificati e di punti con forti sbarramenti in cemento. I combattimenti furono particolarmente violenti sul pendio della cresta principale ad ovest di Passchandaele e sulla stessa cresta principale a sud di questo villaggio.

La pioggia dirotta caduta durante la mattinata, dopo un breve momento di sosta, ha continuato con crescente violenza per tutta la giornata ed ha ostacolato i nostri progressi. Abbiamo perciò deciso di non fare altri sforzi per raggiungere i nostri obbiettivi finali.

Oggi abbiamo preso circa cinquecento prigionieri.

Aviazione. — I nostri aviatori il 10 e l'11 non hanno avuto alcuna possibilità di recarsi a riconoscere le posizioni tedesche, ad individuare l'artiglieria e a prendere fotografie se non nei momenti in cui il cielo si rischiarava. Essi hanno lanciato numerosissime bombe sugli accantonamenti e, volando a basse altitudini, hanno mitragliato i difensori delle trincee. Hanno inoltre ieri abbattuto un aeroplano tedesco e ne hanno costretti due altri ad atterrare sbandati. Un altro aeroplano è stato abbattuto dal fuoco della fanteria.

LONDRA, 12. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Malgrado il tempo nebbioso e la pioggia i nostri aviatori bombardarono l'aerodromo di Sparappelhoek nel pomeriggio di ieri. Fu lanciato un numero considerevole di bombe.

Tutti i nostri apparecchi sono tornati incolumi.

CRONACA ITALIANA

Per l'anniversario della scoperta dell'America. — Ieri, nell'aula magna dell'Accademia americana al Gianicolo, concessa gentilmente dal direttore prof. Stevens, venne dalla Lega italo-americana commemorata in forma solenne la ricorrenza anniversaria della scoperta dell'America (*Columbus Day*).

L'on. ministro Leonardo Bianchi, quale presidente della Lega, pronunziò un elevato discorso, anche in nome dell'on. presidente del Consiglio, Boselli, salutando i rappresentanti del paese che diede i natali ai più forti campioni della democrazia, della libertà e del puro sentimento nazionalistico, i fondatori della grande Repubblica che tanti valori pone sulla bilancia della odierna vertenza internazionale e tanta vigorosa azione spiega per il progresso del mondo.

Il magnifico discorso del ministro venne seguito con profonda attenzione, spesso interrotto da applausi e coronato da una calorosa ovazione dell'eletto, numeroso uditorio.

Fra gli intervenuti, oltre le più cospicue personalità della colonia nord-americana fra noi, notavansi l'on. sottosegretario di Stato Borsarelli, il ministro di Cuba, il prefetto comm. Aphel, la rappresentanza del municipio di Roma, ecc.

Numerosissime furono pure le autorità che aderirono alla cerimonia.

Il pane ai prigionieri italiani in Austria. — Da notizie pervenute al Ministero delle poste risulta che il 60 0[0 dei pacchi di pane spediti ai prigionieri in Austria-Ungheria arriva a destinazione col contenuto completamente guasto dalla muffa e quindi immangiabile.

Il pubblico deve perciò astenersi dallo spedire ai nostri prigionieri pane che non sia biscottato, ossia che non abbia avuto il trattamento di cottura necessario per fare sparire ogni traccia di umidità.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 12. — L'ex Czar e la famiglia sono stati trasferiti da Tobolsk al monastero di Abolak, a dieci verste dalla città. Il trasferimento è stato fatto dietro domanda dell'ex Czar, che addusse a motivo la mancanza di un giardino presso la sua abitazione, dicendo che gli era impossibile di passeggiare e che era oggetto della curiosità degli abitanti, che dalla mattina alla sera attorniavano la casa.

BUENOS AIRES, 12. — Il conte Luxburg, sfuggendo alla sorveglianza di cui era oggetto, cercò di fuggire nell'interno della provincia. La polizia lo arrestò e sequestrò le sue valigie. Luxburg protestò ed insultò le autorità. Fu condotto a Buenos Aires.

LONDRA, 12. — Si ha da New York: Le autorità americane hanno arrestato uno *steward* di un transatlantico svedese, il quale aveva nascosto duecento libbre di *tungstene* sotto il pavimento in un punto della nave. Altri suoi due complici svedesi sono stati pure arrestati. Da qualche tempo venivano effettuate esportazioni clandestine di detto metallo. Le autorità attribuiscono grande importanza all'arresto.

L'AJA, 12. — Un comunicato pubblicato dal ministro degli esteri comunica che, secondo un telegramma del ministro olandese a Washington, il Governo degli Stati Uniti ha deciso di non accordare facilitazioni per il rifornimento di carbone alle navi in viaggio verso paesi confinanti con la Germania. Pertanto a meno che l'ufficio delle esportazioni degli Stati Uniti non autorizzi espressamente imbarchi per l'Olanda il traffico tra l'Olanda e la colonia diverrà impossibile, poichè il carbone non può ottenersi nell'Africa meridionale. Anche il traffico con l'America meridionale ne risentirà. Sono in corso negoziati tra il ministro dell'Olanda e la delegazione olandese da una parte e il Governo americano dall'altra; ma sinora senza risultato.

RIO DE JANEIRO, 13. — Il Governo organizzerà con le navi sequestrate ai tedeschi linee internazionali che servano agli interessi reciproci del Brasile e degli alleati, sotto bandiera brasiliana e con equipaggi brasiliani. Tale decisione è un fatto compiuto.

NEW YORK, 13. — Il vapore olandese *Oranje* è giunto in un porto del Pacifico, proveniente dall'Oriente con a bordo numerosi diplomatici austriaci e tedeschi. Personaggi ufficiali del Governo e della polizia si sono recati a bordo dell'*Oranje*. Nessuna lettera e nessun passeggero hanno lasciato il vapore. Le autorità si rifiutano di dare qualsiasi informazione circa questo arrivo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.